



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D' ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11-fax 0571-466327-449808)
Settore III - Ufficio Tecnico Comunale – U.O. Ambiente e SUAP

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

di

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Delib CC 39 del 22\5\2002

Normativa :

- L. 15\1\92 n. 21
- direttive regionali in materia ai sensi dell'art. 4 della legge 15\1\1992 n. 21 ed in particolare dalla dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 dell' 1/3/1995
- L.R 6/9/1993, n. 67;
- DPR 24\7\1977 n. 616 artt. 19 e 85
- D.lgvo 30\4\92 n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni (C.d.S.)
- DPR 16\12\1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del C.D.S.)
- D.M. 13\12\1951 sui servizi pubblici non di linea
- D.M. 15\12\1992, n. 572 concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi od ad autonoleggio con conducente
- legge 5\2\1992 n. 104 art. 8
- D.M. 20\4\1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura
- D. M. 20\12\91 n. 448
- D.M. del 19\1\96
- L.R. 14 del 28\2\84

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicolo o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto terzi, necessitano dell'autorizzazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della vigente normativa di settore.
2. Sono esclusi dalle norme del presente Regolamento, l'esercizio del trasporto pubblico di linea.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta (N.C.C.) assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei servizi pubblici di linea. E' compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dall'utenza
3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.

Art. 3 -Altre tipologie di servizio

1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo, nell'ambito del territorio comunale, di un sistema collettivo di trasporto di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva comunale, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle vigenti normative in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.

Art. 4- Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all' art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. I servizi di cui all' art. 3 saranno eventualmente disciplinati da apposito provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale.
3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 5- Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti , in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 443\85
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge

- d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

Art. 6- Condizioni di esercizio

- 1 L'esercizio del servizio pubblico non di linea è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune .
- 2 Ogni licenza e autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.
- 3 In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, comunque nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge 21/92.
4. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.
5. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela della incolumità individuale e delle previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Nei casi di necessità accertati dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, i veicoli immatricolati in servizi pubblico non di linea possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Settore Turismo in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro , in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunque può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di vigilanza.
5. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio per qualsiasi destinazione avviene:
 - a) con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo stabilito per il N.C.C..
 - b) con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento Sindacale, sentita la commissione Consultiva comunale e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (FF.SS. ecc.)
 - c) Per la prestazione del servizio taxi è consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
6. Nel caso in cui non sia esercitato il servizio di taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi

Art. 9 Commissione Comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze o autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dell'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva comunale così composta:
 - a) Assessore competente in materia di trasporti e turismo che assumerà la carica di Presidente
 - b) Il Responsabile del Settore turismo
 - c) il Responsabile dell'Ufficio Polizia
 - d) da n.2 rappresentanti disegnati dalle associazioni di categoria dei servizi pubblici non di linea maggiormente rappresentative a livello regionale
 - e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale
- 2- Qualora le associazioni di cui alla lettera d) e e) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, tra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) e b).
- 3- Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente Comunale di categoria non inferiore a "C"
- 4- La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente fissa l'ordine del giorno e convoca la Commissione, che è comunque tenuto a riunire entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre componenti la commissione stessa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5- La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6- La Commissione svolge le funzioni di cui all'art. 4 della L. 21\92 nonché quelli di :
 - a) vigilare sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del presente regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunale
 - b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio su segnalazione degli utenti;
 - c) segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6/9/1993, n. 67.
- 7- La Commissione dura in carica quattro anni a far data dalla esecutività della deliberazione di nomina. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
- 8- I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'associazione che li ha designati.

TITOLO II

Noleggio con autovettura o motocarozzetta – Servizio taxi

Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio.

L'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti

1. possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada.
2. essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio,
3. avere, per il servizio di noleggio con conducente, a disposizione una rimessa, nel Comune di Montopoli in V.A, idonea allo svolgimento dell'attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
4. non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno 5 anni

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

1. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seg. C.P.
2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 1423\1956, 575\1965, 646\1972,726\1982 e successive modifiche e d integrazioni;
3. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione, anche se da parte di altri comuni;
4. essere incorsi in una o più condanne penali , con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i i casi di riabilitazione
- f) essere stato assoggettato e avere in corso procedure fallimentari a meno che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge

Art.11- Determinazione del numero e tipo di licenze.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15/1/1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1/3/1995.

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di **pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10**
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta dalla esecutività dal momento in cui si sono rese disponibili , a seguito di rinuncia, revoca, decadenza o per aumento del contingente numerico delle stesse, una o più licenze di NCC o licenze taxi, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

3. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.T., a mezzo di raccomandata A.R.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione.

Art. 13- Contenuti del bando.

1. I contenuti essenziali del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni o licenze da assegnare;
 - b) elencazione di titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e criteri di preferenza;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso
 - f) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di concorso per la valutazione delle domande

Nel caso di concomitanza di disponibilità sia di licenze per taxi che autorizzazioni per NCC, dovranno comunque essere pubblicati bandi distinti.

Art. 14- Titoli oggetto di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le licenze e autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, dovranno essere oggetto di valutazione i seguente titoli:
 - a) titolo di studio
 - b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera
 - c) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o di linea
 - e) altri titoli inerenti la professione
2. **A parità di punteggio è preferito**, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio (taxi o NCC a secondo del servizio non di linea al quale si riferisce la domanda) di sostituto, socio o collaboratore familiare .

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a) l'essere in possesso di altra licenza o autorizzazione sullo stesso comune da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità
 - b) l'essere associati in forma cooperativa, di Società o consorzio di imprese purché esercitanti
 - c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.
 4. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso con riferimento alla data di spedizione della Raccomandata A.R.

Art. 15- Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso , la Giunta Comunale nomina una apposita commissione di concorso
2. La Commissione è composta da tre membri esperti nel settore tra cui il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio turismo che la presiede.
3. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C, .
4. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni.- Essa è convocata dal presidente rispettando il termine previsto nel bando di concorso.

Art. 16- Attività della Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni

1. La Commissione, nella prima seduta, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri e prima di pronunciarsi sulla ammissibilità delle domande, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
5. La Commissione di concorso valutata quindi la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi e procede poi alla attribuzione del punteggio in base ai titoli presentati dai candidati ed ai criteri di valutazione precedentemente stabiliti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
6. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione sarà successivamente affissa all'Albo pretorio del Comune.
7. Alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 17 Presentazione delle domande

1. Le domande per le assegnazioni delle autorizzazioni o licenze dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune , su carta legale, indirizzate al Sindaco . Nella domanda devono essere indicate le generalità, la data e luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificati di iscrizione al Ruolo conducenti
- b) documentazione comprovante il possesso eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto stabilito all'art. 15
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio

Art. 18 - Assegnazione e rilascio della licenza o autorizzazione.

1. L' Ufficio Comunale competente (UO Attività produttive), acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, approvata dall'organo competente, provvede all'assegnazione della autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente .
2. L'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne da comunicazione agli interessati, invitandoli, entro 30 giorni, a presentare la documentazione richiesta. Per il rilascio della autorizzazione dovrà essere prodotta idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale comprovata dal possesso dei requisiti di nonché la mancanza degli impedimenti oggettivi di cui all'art 10.
3. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da pubblici uffici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle

forme della autocertificazione sostitutiva previste dal DPR 445/2000 salvo i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge: il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e del presente regolamento per l'esercizio delle professioni di servizio di taxi o di noleggio con conducente.

4. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso ha validità di anni 1: i posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
5. Il l'Ufficio competente al rilascio istituisce apposito registro cronologico delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 19- Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo di esso.
2. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o della autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono presentare al Comune domanda di voltura, con le modalità di cui al presente regolamento. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o testamentaria, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
4. Il trasferimento mortis causa della autorizzazione comunale è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione secondo quanto disposto dall'art. 9 della L. 21/92. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione possa essere trasferita, in accordo tra gli eredi, ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

5. Il Responsabile dell'Ufficio competente dispone il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - g) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - h) La dichiarazione di successione (se sussiste l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - i) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione
6. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art. 20 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

Art. 21- Riconoscibilità delle autovetture.

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal DM. 19 novembre 1992 e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile e dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione nonché di un numero progressivo.

Art. 22- Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione del titolo o di acquisizione dello stesso per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 giorni l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
2. Qualsiasi sospensione del servizio dovrà essere comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente Ufficio Comunale.

Art. 23- Sostituzioni

1. In caso di sostituzione dell'autovettura o motocarrozzetta, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.
2. L'Ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei dovuti contrassegni, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione e di revisione: sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla intervenuta sostituzione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione consultiva, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire mezzi esistenti

Art. 24 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette

1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozette immatricolate per servizio pubblico non di linea che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata tra titolari di autorizzazioni

- b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere analoghe caratteristiche
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore dalla quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto prestata presso le competenti autorità
- 2- L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo da sostituire che di quello del sostituto e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 25- Sostituzione o collaborazione alla guida.

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
6. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230bis del Codice Civile.
7. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dai documenti necessari.

Art. 26- Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27- Trasporto portatori di handicap.

1. Il conducente del servizio taxi o di noleggio con conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e NCC è obbligatoria nei limiti di legge.
3. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
4. I veicoli in servizio di taxi o NCC appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 –DPR 384/78.

Art. 28 - Trasporto bagagli ed animali.

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito dei passeggeri .
2. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti: il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 29- Tariffe.

1. La Giunta Comunale, sentito la Commissione consultiva, determina le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi.
2. La tariffa chilometrica minima e massima deve essere determinata annualmente dal titolare della autorizzazione di servizio di noleggio con autovettura o motocarozzetta sulla base delle procedure di calcolo previste dal DM dei Trasporti 20/4/93 . Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio Comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.

Art. 30- Contachilometri.

1. Gli autoveicoli adibiti a NCC devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e , nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 31- Servizio taxi: turni di servizio

- 1- I Servizi di Taxi sono stabiliti da turni ed orari stabiliti dal Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva

TITOLO III IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art 32- Condizioni di esercizio

1. L'esercizio di attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Il Titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi..

Art 33- Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente con autobus è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale può derogare a quanto previsto dal comma 2, individuando spazi idonei su area pubblica.
4. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione può autorizzare lo stazionamento dell'autobus in rimessa ubicata in altro Comune confinante con quello di Montopoli in V.A, previo nulla-osta del Comune interessato.
5. Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale. Gli organi addetti alla vigilanza possono operare le verifiche del caso e disporre l'allontanamento, dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 34- Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità della professione acquisita ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 20\12\ 1991 n. 448
 - b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio di noleggio.

Art 35- Numero delle autorizzazioni

I- Ai sensi della L.R. Toscana n. 42\98 il servizio di noleggio da rimessa con autobus svolto nel territorio del Comune di Montopoli in V.A. **non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale.**

Art 36- Accesso alla professione

1. L'Acquisizione della idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei **requisiti morali, finanziari e professionali** e da quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

2. Il **requisito di idoneità morale** è definito dal Decreto ministero dei Trasporti 20\12\1991 n. 448 – art. 4 . Le modalità di certificazione della idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22\6\1992.
3. Il **requisito della idoneità finanziaria** è definito dal Decreto ministero dei Trasporti 20\12\1991 n. 448 – art. 5 . Le modalità di certificazione della idoneità finanziaria sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22\6\1992.
4. L' **idoneità professionale** è acquisita in base a quanto disposto dal Decreto ministero dei Trasporti 20\12\1991 n. 448 – art.t.6 e 7. Le modalità di certificazione della idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22\6\1992.
5. I requisiti dell' idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel Decreto del Ministero dei trasporti 20\12\1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente con autobus.
6. Presupposto inderogabile per l'ottenimento dell'autorizzazione costituisce altresì la dimostrazione all'ufficio comunale competente di aver stipulato idonea **garanzia assicurativa a copertura della responsabilità civile**, con massimali adeguati alla capienza dell'autobus.

Art 37- Autorizzazione all'esercizio

1. Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'ottenimento di apposta autorizzazione comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento, tramite messi in possesso dei requisiti oggettivi nello stesso previsti.
- 2- Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla disponibilità , in uso esclusivo, di una o più idonee rimesse , di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi autorizzati per lo svolgimento del servizio. Le rimesse dovranno consentire la perfetta manutenzione dei mezzi, essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
- 3- La domanda di rilascio di autorizzazione di esercizio di autonoleggio con autobus si considera accolta ,ai sensi del DPR 9\5\1994 n. 407- all. C n. 73, qualora l'Amministrazione non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 60 giorni.
- 4- Nella domanda, in carta legale, il titolare della ditta o il legale rappresentante della società dovrà specificare:
 - a) generalità, codice fiscale. La firma della domanda dovrà essere regolarmente autenticata a norma di legge
 - b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del TULPS approvato con RD 773\31
 - c) la titolarità o meno di altre autorizzazioni per noleggio con conducente rilasciate dal Comune di Montopoli in V.A. o da altri Comuni
 - d) il tipo e le caratteristiche tecniche di cui al DM 18\4\77 e succ. modifiche ed integrazioni , per l'autobus che si intende adibire al servizio

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) dimostrazione di essere in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di cui al DM 448\91
- b) Elenco del personale autista in forza all'azienda redatto nelle forme previste , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto di tutte le normative assicurative, previdenziali e contrattuali previste dal CCNL di categoria
- c) Dichiarazione circa l'iscrizione alla CCIAA per l'attività di trasporto di persone con autobus ed eventuale dichiarazione circa l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443\85
- d) Dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha un ufficio o recapito ed una rimessa nel comune di Montopoli in V.A., salvo quanto disposto all'art: 33

e) Certificato di abilitazione professionale (CAP) per il personale addetto alla guida; per oltre 25 persone dichiarazione giurata dal legale rappresentante.

1. Per le aziende di nuova istituzione :

- i documenti di cui ai punti b) e c) saranno sostituiti da riserva di presentazione
- i documenti di cui al punto d) vengono sostituiti da dichiarazione sostitutiva circa la residenza nel Comune di Montopoli in V.A. e\o da atto di impegno a dotarsi di ufficio o recapito e rimessa, di cui al comma 2, salvo quanto previsto dall'art. 33.

Le suddette condizioni devono essere adempiute, pena decadenza, entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione .

2. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, oltre alla documentazione prevista per le società, dovranno essere prodotti:
 - a) Copia in carta semplice di Statuto, atto costitutivo e dichiarazione sostitutiva attestante la regolare costituzione della cooperativa;
 - b) Elenco dei soci
 - c) Elenco dei soci abilitati alla guida degli autobus
 - d) Certificati di abilitazione professionale (CAP) dei soci adibiti alla guida degli autobus.
3. Se il soggetto richiedente è un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti:
 - a) copia in carta semplice di Statuto ed atto costitutivo
 - b) Elenco dei consorziati
 - c) Tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.
4. Prima dell'inizio del servizio, il titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunque in regola con le vigenti normative in materia di circolazione stradale.

Art 38- Cause di impedimento al rilascio di autorizzazione

- 1- Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio da conducente con autobus:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autobus con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dal vigente regolamento
 - b) l'essere incorsi in condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 178 C.P.
 - c) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del comune di Montopoli in V.A. che da altri comuni, negli ultimi cinque anni
 - d) essere stato dichiarato fallito, ove non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt 142 e segg del RD 267\42
 - e) mancato rispetto delle norme assicurative, previdenziali e contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro e delle leggi previdenziali e fiscali
 - f) presentare un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori, familiari regolarmente iscritti, dipendenti) inferiore al numero di licenze già in dotazione.

Art 39 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione comunale d'esercizio è rilasciata dal Responsabile dell'Uff. competente, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autobus da immatricolare per il servizio ed è tassativamente subordinata alla dimostrazione della proprietà o disponibilità per locazione finanziaria del veicolo o di regolare contratto d'acquisto.
- 2- Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale, o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del TULPS approvato con RD 773\31 nonché a fornire la documentazione prevista dalla legge 575\1965 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 3- Il soggetto assegnatario è tenuto a comunicare al comune ogni variazione relativa al personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art 40 - Validità dell' autorizzazione

- 1- L' autorizzazione d' esercizio ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto all' art 53 del presente regolamento, a condizione che venga presentata ogni anno, entro il mese di febbraio, una dichiarazione di prosecuzione di attività presso il competente ufficio comunale, contenente dichiarazione sostitutiva circa la permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l' esercizio della professione di noleggiatore e che non sono intervenute modifiche rispetto al momento del rilascio dell' autorizzazione o licenza o dell' ultima verifica generale.
- 2- L' autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 41- Trasferibilità della licenza e dell' autorizzazione.

1. L' autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d' azienda o di un ramo di esso.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell' autorizzazione d' esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l' esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
3. Il trasferimento dell' autorizzazione d' esercizio "mortis causa " è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l' esercizio provvisorio dell' impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal DM Trasporti 20\12\91 n. 448 – art. 18. Trascorsi diciotto mesi dall' apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sulla indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l' autorizzazione è revocata.
4. Il Responsabile dell' Ufficio competente dispone il trasferimento dell' autorizzazione per atto tra vivi o " mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale unitamente a dichiarazione sostitutiva in merito
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l' obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata in copia presso il competente ufficio comunale insieme all' indicazione dell' eventuale soggetto terzo, diverso dall' erede, a cui volturare l' autorizzazione unitamente a dichiarazione sostitutiva in merito;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto Ministero dei trasporti 20\12\1991 n. 448.
5. Il Titolare che abbia trasferito l' autorizzazione, deve attendere 5 anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.
6. Il deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può essere disposta per le società di noleggio con autobus la variazione di intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell' impresa.

Art. 42- Contrassegni per autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo, ben visibile, recante l' indicazione del Comune, lo stemma, il numero di autorizzazione.

2. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le modalità del C.D.Strada e delle altre normative vigenti in materia.

Art 43- Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione del titolo o di acquisizione dello stesso per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri novanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
2. Qualsiasi sospensione del servizio dovrà essere comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente Ufficio Comunale.

Art. 44 - Locazione temporanea ed eccezionale

2. Per la sostituzione di autobus immatricolato per servizio pubblico non di linea che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - e) la locazione sia effettuata tra titolari di autorizzazioni
 - f) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere analoghe caratteristiche
 - g) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno
 - h) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore dalla quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto prestata presso le competenti autorità
- 2- L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo da sostituire che di quello del sostituto e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 45- Sostituzione o collaborazione alla guida.

- 1 I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2- Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di previsti dalla legge.
- 3- Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
- 4- Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
- 5- Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230bis del Codice Civile.
- 6- Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dai documenti necessari.

Art. 46- Trasporto portatori di handicap.

1. Il noleggiatore l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e NCC è obbligatoria nei limiti di legge.
3. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 47- Idoneità dei mezzi- sostituzioni

- 1- Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
- 2- In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'Ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.
- 3- Il titolare può essere autorizzato dal responsabile dell'Ufficio competente alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché delle caratteristiche ed in migliore stato d'uso e di età non superiore a quello da sostituire.
- 4- In tale ipotesi, sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta, previa documentazione attestante la avvenuta consegna del libretto di circolazione del precedente mezzo all'ufficio MCTC o la sua cessione a terzi.

Art. 48- Cronotachigrafo

- 1 Gli autoveicoli adibiti a Noleggio devono essere dotati di cronotachigrafo e di contachilometri generale e parziale.
- 2 I guasti devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 49- Interruzione del trasporto.

1-- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 50- Trasporto bagagli ed animali.

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito dei passeggeri .
3. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti: il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 51- Tariffe.

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art 52- Impiego eccezionale degli autobus

1. E' consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea per i casi, i periodi e modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV

II SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 53– Verifiche periodiche- Validità dell'autorizzazione

1. La Commissione consultiva comunale stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e al N.C.C., compresi gli autobus.
2. I veicoli adibiti al servizio sono soggetti ad revisione annuale presso gli organi della MCTC.
3. Qualora il mezzo non risulti idoneo alla revisione , il titolare della licenza o della autorizzazione è tenuto al ripristino in idonee condizioni del mezzo o alla sostituzione dello stesso : in mancanza, il competente organo comunale, su parere della Commissione consultiva , adotta il provvedimento di sospensione della licenza.
4. Le autorizzazioni o licenze di noleggio autovettura ed autobus e le licenze taxi hanno validità temporale illimitata . Le autorizzazioni o licenze sono comunque sottoposte a vidimazione annuale, entro il mese di febbraio, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale che, qualora non siano intervenute modifiche rispetto al momento del rilascio delle stesse, si effettua mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività con le modalità di cui all'art. 40.
5. Qualora venga accertata la mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente può concedere, su istanza del titolare, una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, sentito il parere della Commissione consultiva, si procederà alla sospensione della relativa autorizzazione o licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 63.

Art.54- Comportamento del conducente durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente di servizio pubblico non di linea ha l'obbligo:
 - a) di comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria
 - e) consegnare al competente Ufficio comunale entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o cronotachigrafo;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - h) tenere a del cliente l'estratto delle condizioni tariffarie

- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura: contrassegno dove è riportato l'indicazione del Comune, il numero licenza o autorizzazione, il n. tel dell'Ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami,
- j) ultimare la corsa anche quando sia scaduto il turno di servizio.
- k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche del veicolo o le variazioni dei dati identificativi dello stesso

2. Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore è di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata su base chilometrica;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio.
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto ad eccezione delle aree ferroviarie
- i) effettuare trasporto di soli oggetti o merci.

Restano a carico dei titolari della licenza o della autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 55-- Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) scegliere, per il servizio taxi, la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quattro;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 56 - Pubblicità sulle autovetture.

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale che potrà avvalersi della Commissione consultiva.

Art. 57 – Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Uff. Comunale competente che, esperiti attraverso l' Ufficio Polizia gli accertamenti del caso, procede per l'adozione delle eventuali sanzioni previste dal vigente regolamento

Art. 58– Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione o licenza, al collaboratore familiare o dipendente.

Art. 59 - Addetti alla vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.
2. La Commissione consultiva comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme del presente regolamento: a tal proposito si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o su reclami, assumere determinazioni e formulare proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art.60 - Sanzioni amministrative.

1. Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi della vigente normativa
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della autorizzazione o licenza.
2. L'amministrazione comunale provvedere periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida, da un collaboratore o nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la comunicazione alla Commissione consultiva e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie difensive entro 15 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento.
6. L'ufficio competente dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione consultiva.

Art.61-Violazioni e sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 258,00:
 - art. 6 comma 5-
 - art. 8 comma 4-
 - art. 21-
 - art. 29-
 - art. 30-
 - art. 24 comma 2-
 - art. 42-
 - art. 44 comma 2
 - art. 48 comma 2
 - art. 54 comma 1 – lett a-c-d-e-f-g-h-i-j-k
 - art. 54 comma 2 lettere b-g-

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,00 a Euro 464,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza da uno a sette giorni:
 - art. 29 comma 3
 - art. 53 commi 2 e 3
 - art. 54 comma 1 lett. b
 - art. 54 comma 2 lett. a-c-e-h-i-

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 464,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza da sette a trenta giorni:
 - art. 8 comma 5
 - art. 27
 - art. 33
 - art 54 –comma 2 - lett d-f-

4. Chiunque privo della autorizzazione o della licenza perché mai ottenuta o revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 206,00 a Euro 516,00
5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con autorizzazione o licenza non validata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,00 a Euro 258,00 ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione o licenza fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, sarà disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 464,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione o licenza
7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di NCC, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 464,00. Il responsabile dell'Ufficio competente dispone la sospensione dell'autorizzazione o licenza per un periodo non inferiore a 30 giorni
8. Il Titolare dell'autorizzazione o licenza che violi, per tre volte nell'arco dell'anno, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione o licenza da uno a sette giorni.
9. Il titolare di autorizzazione o licenza che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione o licenza da 30 a 90 giorni
10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare ed a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione il Responsabile dell'Ufficio competente dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione o licenza da 30 a 90 giorni
11. Il titolare dell'autorizzazione o licenza che, senza l'autorizzazione dell'Uff. provinciale della Motorizzazione civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso di servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi ad itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni
12. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione o licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
13. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'Importo è determinato ai sensi della legge 689/81

14. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 62 Rinuncia alla licenza o autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale

Art. 63- Revoca della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Competente, sentito il parere della Commissione consultiva dispone la revoca dell'autorizzazione o licenza nei seguenti casi:
 - a) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di NCC
 - b) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal vigente regolamento
 - c) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non siano stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali
 - d) sia incorso più di una volta nelle violazioni di cui all' art 61 comma 9 o 10
 - e) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione o licenza per compiere o favorire attività illegali
 - f) effettui il servizio con autorizzazione o licenza sospesa.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 64- Decadenza della licenza o autorizzazione.

1. Il Responsabile del servizio comunale competente , sentito il parere della commissione consultiva , dispone la decadenza del titolo nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o licenza:
 - a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione
 - b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a mesi sei
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno
 - d) per mancato inizio del servizio nei termini entro il termini stabiliti dal presente regolamento
 - e) abbia di fatto trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 65- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, rinuncia, revoca di autorizzazione o licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare , o all'erede, al dipendente o all'assegnatario nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66- Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigenti.
2. Dell'approvazione del presente regolamento è data notizia sul B.U.R.T.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 67- Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene predisposto sentite le associazioni di categoria interessate e non è soggetto ad alcuna ulteriore approvazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

Art. 68- Organico

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente è il seguente:
 - a) per il servizio svolto con autovettura : n. 6 (sei)
 - b) per il servizio taxi : 2 (due)

§§§§

Titolo I - Principi generali	
Art. 1 – Principi generali.....	2
Art. 2 - Definizione dei servizi.....	2
Art. 3 -Altre tipologie di servizio.....	2
Art. 4- Disciplina dei servizi.....	2
Art. 5- Figure giuridiche di gestione.....	2
Art. 6- Condizioni di esercizio.....	3
Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.....	3
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio.....	3
Art. 9 Commissione Comunale consultiva.....	4
TITOLO II - Noleggio con autovettura o motocarozzetta- Servizio taxi.....	5
Noleggio con autovettura o motocarozzetta – Servizio taxi.....	5
Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio.....	5
Art.11- Determinazione del numero e tipo di licenze.....	5
Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni.....	5
Art. 13- Contenuti del bando.....	6
Art. 14- Titoli oggetto di valutazione e titoli di preferenza.....	6
Art. 15- Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni.....	7
Art. 16- Attività della Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni.....	7
Art. 17 Presentazione delle domande.....	7
Art. 18 - Assegnazione e rilascio della licenza o autorizzazione.....	7
Art. 19- Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.....	8
Art. 20- caratteristiche delle autovetture.....	9
Art. 21- Riconoscibilità delle autovetture.....	9
Art. 22- Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.....	9
Art. 23- Idoneità dei mezzi- sostituzioni.....	9
Art. 24 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarozzette.....	9
Art. 25- Sostituzione o collaborazione alla guida.....	10
Art. 26- Interruzione del trasporto.....	10
Art. 27- Trasporto portatori di handicap.....	10
Art. 28 Trasporto bagagli ed animali.....	11
Art. 29- Tariffe.....	11
Art. 30- Contachilometri.....	11
Art. 31- Servizio taxi: turni di servizio.....	11
TITOLO III - Il Noleggio con autobus	
Art 32- Condizioni di esercizio.....	12
Art 33- Operatività del servizio.....	12
Art. 34- Requisiti per l'esercizio della professione.....	12
Art 35- Numero delle autorizzazioni.....	12
Art 36- Accesso alla professione.....	12
Art 37- Autorizzazione all'esercizio.....	13
Art 38- cause di impedimento al rilascio di autorizzazione.....	14
Art 39 - Rilascio dell'autorizzazione.....	14
Art 40 - Validità dell' autorizzazione.....	15
Art. 41- Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.....	15
Art. 42- Contrassegni per autobus.....	15
Art 43- Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.....	16
Art. 44 - Locazione temporanea ed eccezionale.....	16
Art. 45- Sostituzione o collaborazione alla guida.....	16
Art. 46- Trasporto portatori di handicap.....	16
Art. 47- Idoneità dei mezzi- sostituzioni.....	17
Art. 48- Cronotachigrafo.....	17

Art. 49- Interruzione del trasporto.....	17
Art. 50- Trasporto bagagli ed animali.....	17
Art. 51- Tariffe.....	17
Art 52- Impiego eccezionale degli autobus.....	17
TITOLO IV - Il servizio di noleggio con conducente	
Art. 53- Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche.....	18
Art.54- Comportamento del conducente durante il servizio.....	18
Art. 55-- Comportamento degli utenti.....	19
Art. 56-- Pubblicità sulle autovetture.....	19
Art. 57- Reclami sul servizio.....	19
Art. 58- Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	19
Art. 59-- Addetti alla vigilanza.....	20
Art.60-- Sanzioni amministrative.....	20
Art.61-Violazioni e sanzioni.....	20
Art. 62 Rinuncia alla licenza o autorizzazione.....	22
Art. 63- Revoca della licenza e dell'autorizzazione.....	22
Art. 64- Decadenza della licenza o autorizzazione.....	22
Art. 65- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, rinuncia, revoca di autorizzazione o licenza.....	22
TITOLO V- Disposizioni finali	
Art. 66- Disposizioni finali.....	23
Art. 67- Approvazione ed entrata in vigore.....	23
Art. 68- Organico.....	23

-